## PIANO REGIONALE PER LA RETE DEGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE

### Art. 1 Prescrizioni generali

Le presenti norme e direttive, unitamente alla relazione generale, costituiscono il «Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione» di cui al D.P.C.M. 8 luglio 1978 «Direttive alle Regioni a Statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti» e successive modifiche e integrazioni, nonché al D.P.C.M. 31 dicembre 1982. In quanto attività soggette a concessione e/o autorizzazione amministrativa, l'erogazione della legislazione nazionale e regionale vigenti nella materia e dal presente piano, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e, per quanto di loro competenza, dagli strumenti urbanistici interessanti il territorio comunale.

### Art. 2 Gli oggetti del piano: la rete e le tipologie di impianto

Si intende per rete di distribuzione di carburanti per autotrazione l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super, gasolio e g.p.l. a esclusione degli impianti a uso privato e degli impianti a uso natanti da diporto.

È previsto inoltre dal presente piano lo schema distributivo alla scala regionale della rete degli impianti eroganti metano per autotrazione.

È regolamentata infine dal presente piano anche la predisposizione del servizio di self-service pre-payment.

### Art. 3 Definizione di impianto e classificazione

Si intende per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dai prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori.

Gli impianti che costituiscono la rete sono classificati «convenzionalmente» nel modo seguente:

- a. stazione di servizio
  - impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo che può disporre eventualmente di altri servizi accessori;
- b. stazione di rifornimento impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

### c. chiosco

- impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli;
- d. punto isolato e/o appoggiato impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

Gli impianti definiti ai punti a, b e c devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari per il gestore e per gli utenti.

### Art. 4 Definizione di apparecchio di erogazione

Si intende per apparecchio di erogazione l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferiti. Esso è composto da:

- una pompa o un sistema di adduzione;
- un contatore o un misuratore;
- una pistola o valvola di intercettazione e dalle tubazioni che li connettono.

## TITOLO II IL PIANO REGIONALE

### Art. 5 Finalità del piano regionale

Il piano regionale intende perseguire le finalità fissate dal D.P.C.M. 8 luglio 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.P.C.M. 31 dicembre 1982; esse debbono considerarsi parte integrante del piano ed elementi di interpretazione dello stesso.

## Art. 6 Il dimensionamento del piano regionale

Conformemente alle conclusioni degli altri documenti di cui è composto il presente piano, il numero complessivo degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione è regolato in funzione del raggiungimento entro il 31 dicembre 1988 per la rete benzina, gasolio e g.p.l. dell'obiettivo di 600 mc. di venduto medio.

### Art. 7

Schema di sintesi dell'assetto territoriale della rete

- L'articolazione territoriale degli impianti avviene:
- a. attraverso l'individuazione di «aree omogenee» nel territorio regionale;
- attraverso la fissazione di obiettivi specifici in termini di venduto medio per la rete che insiste su ognuna delle aree omogenee individuate;

c. attraverso gli ambiti territoriali definiti dalla legge 3 novembre 1978, n. 21 individuando a livello comunale la localizzazione degli impianti, tenendo conto dell'appartenenza del comune a una delle 5 aree definite nell'articolo 8 e dal numero di impianti per comune previsti nell'articolo 12.

### Art. 8 Aree omogenee e venduto medio

Conformemente alle conclusioni degli altri documenti di cui è composto il piano, sono individuate nel territorio regionale le seguenti 5 (cinque) aree omogenee, per la rete di ognuna delle quali viene fissato un obiettivo di venduto medio tale che il numero degli impianti risultante sia atto a fronteggiare la domanda esistente e prevedibile, ricomponendo un equilibrato rapporto fra domanda e offerta.

Si individuano pertanto:

- area urbana, composta dai comuni di Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro, Petriano, Saltara, Sant'Angelo in Lizzola, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Loreto, Montemarciano, Numana, Senigallia, Civitanova Marche, Macerata, Monte San Giusto, Porto Recanati, Potenza Picena, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Grottammare, Montegranaro, Pedaso, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, San Benedetto del Tronto. Per essa l'obiettivo del venduto medio per la rete è fissato in 800 m.c.
- area prevalentemente urbana, composta dai comuni di Cartoceto, Fermignano, Montemaggiore al Metauro, Novafeltria, Castelbellino, Castelplanio, Fabriano, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimb, Ripe, Rosora, Corridonia, Montecassiano, Montecosaro, Morrovalle, Recanati, Tolentino, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Fermo, Folignano, Grottazzolina, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio.

Per essa l'obiettivo del venduto medio per la rete è fissato in 700 m.c.

- area problema, composta dai comuni di Lunano, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Urbino, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Santa Maria Nuova, Sirolo, Castelraimondo, Matelica, Mogliano, Falerone, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone.
  - Per essa l'oblettivo del venduto medio per la rete è fissato in 600 m.c.
- 4. area prevalentemente rurale, composta dai comuni di Acqualagna, Colbordolo, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montelabbate, Monteporzio, Pennabilli, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro, Talamello, Tavullia, Urbania, Agugliano, Barbara, Camerata Picena, Filottrano, Monsano, Monterado, Monteroberto, Offagna, Polverigi, Serra de' Conti, Appignano, Bolognola, Camerino, Esanatoglia, Gagliole, Montelupone, Pioraco, Castorano, Montegiorgio, Roccafluvione.

Per essa l'obiettivo del venduto medio per la rete è fissato in 500 m.c.

5. area rurale, composta dai comuni di Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monteciccardo, Montefelcino, Montegrimano, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Ippolito, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Ser-

rungarina, Tavoleto, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Mergo, Montecarotto, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo, Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Castelsantangelo sul Nera, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Montecavallo, Montefano, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pievebovigliana, Pievetorina, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravaile del Chienti, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso, Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Francavilla d'Ete, Lapedona, Massignano, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta.

Per essa l'obiettivo del venduto medio della rete è fissato in 400 m.c.

In sede di revisione annuale del piano regionale, potrà essere modificata l'appartenenza dei comuni all'una o all'altra area omogenea in relazione all'effettivo andamento degli indicatori utilizzati in sede di formazione del progetto per la individuazione delle aree omogenee stesse, con conseguente modifica per la rete di quel comune dell'obiettivo del venduto medio.

### Art. 9 L'attuazione del piano regionale

La Regione e i comuni attuano il piano regionale per la rete degli impianti di distribuzione con il recepimento delle indicazioni generali e specifiche espresse nel piano regionale stesso, ciascuno attraverso l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

# TITOLO III IL PIANO COMUNALE E LO SCHEMA COMUNALE DI RIFERIMENTO

### Art. 10 Coordinamento

Il coordinamento delle strutture delle reti comunali e le nuove localizzazioni degli impianti sono operate a livello sub-regionale attraverso gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della L.R. 3 novembre 1978, n. 21.

# Art. 11 Il piano comunale e lo schema comunale di riferimento: struttura

In relazione al disposto di cui all'articolo 5 della L.R. 16 maggio 1979, n. 19, il piano comunale le cui indicazioni si articolano in corrispondenza dei diversi ambiti territoriali compresi nell'associazione dei comuni o nelle comunità montane, è composto da:

- relazione generale che precisa, motivandole, le scelte in ordine al numero degli impianti, alla loro localizzazione, alla specifica tipologia, evidenziando la natura del collegamento viario e il volume del traffico.
  - A tale relazione viene allegata:
  - 1.a la specificazione delle eventuali aree da acquisire per una destinazione pubblica del suolo su cui localizzare gli impianti;
  - 1.b la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e dall'urbanizzazione delle aree con lo schema della convenzione da stipulare;
  - i tempi previsti per l'attuazione con l'indicazione delle relative priorità;
- copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione delle aree interessate dalla localizzazione degli impianti;
- lo schema di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- gli elenchi catastali della proprietà e/o delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dagli insediamenti con specifica di quelle eventualmente soggette a esproprio dal piano;
- un riepilogo informativo statistico relativo alle variabili interessate nel piano della rete di distribuzione di carburanti.

Lo «schema comunale di riferimento» avente valore di piano è composto dalla relazione generale sopracitata di cui al punto 1, esclusi gli allegati, e dalla copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione delle aree interessate alla localizzazione degli impianti (punto 2).

Quando il piano locale di intervento è predisposto dall'associazione dei comuni o dalle comunità montane, la specificazione delle aree da acquisire a destinazione pubblica per la localizzazione degli impianti (1.a) e la individuazione delle opere di urbanizzazione primaria (3) contenuta nel piano debbono essere precedute da un'apposita delibera da parte del singolo comune interessato.

#### Art. 12 Numero di impianti a livello comunale

Il numero massimo di impianti di distribuzione di carburanti presenti in ogni comune della Regione Marche alla data di scadenza del progetto regionale è fissato dalla seguente tabella:

COMMINIE

COMUNE				 					'	40	IMI	PIA.	NII
ACQUALAGNA			. ,							• .,			5
APECCHIO	*										n -		4
AUDITORE							٠, .		-	•			2
BARCHI			**							u			1
BELFORTE ALL'	ISA	UF	OF								ь,		1
BORGO PACE													1
CAGLI			. ,										5
CANTIANO .					41								2
CARPEGNA .									÷.	**.,			2
CARTOCETO						 					. "		3
CASTELDELCI				10									1
COLBORDOLO													3
FANO	**										-		28
FERMIGNANO													4
FOSSOMBRONI	E								. 1				7
FRATTE ROSA								4					1
FRONTINO						•				-			1
FRONTONE													3
GARICCE MAR	F					14.7			4				6

ISOLA DEL PIANO		6 B B			e	1
LUNANO					a	1
MACERATA FELTRI	Α					3
MAIOLO						1
MERCATELLO SUL I						1
MERCATINO CONC						2
MOMBAROCCIO						2
						3
						7
MONTECALVO IN F						3
MONTECERIGNONE						1
MONTECICCARDO						1
MONTECOPIOLO						1
MONTEFELCINO		-				2
MONTEGRIMANO						1
MONTELABBATE						3
MONTEMAGGIORE						2
MONTEPORZIO						3
NOVAFELTRIA .						6
ORCIANO DI PESAR						1
						1
PENNABILLI		- "		e e e Sul Silvino		3
PERGOLA						5
PESARO						50
PETRIANO						2
PIAGGE						1
PIANDIMELETO						2
PIETRARUBBIA			. "			.1
PIOBBICO						2
SALTARA						-3
SAN COSTANZO						3
SAN GIORGIO DI PE						2
SAN LEO						3
SAN LORENZO IN C						5
SANT'AGATA FELTE						2
SANT'ANGELO IN LI						2
SANT'ANGELO IN VA						. 3
						- 1
SASSOCORVARO			, ,			4
SASSOFELTRIO	h e a			,		2
SERRA SANT'ABBO	NDIO				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1
SERRUNGARINA						2
TALAMELLO						. 1
						2
TAVULLIA					4 1 1	4
URBANIA						4
URBINO					200	11
		* * *				
AGUGLIANO						1
ANCONA				*	. v	60
ARCEVIA				4 p #	Part Control	5
BARBARA					n • • •	5 1
BELVEDERE OSTREI				• • •		2
					* • • •	5
CAMERANO			. •	B 11 11		1
						2
CASTELBELLINO CASTELCOLONNA		- "				1
				• • •		10
CALSTEFIDARDO CASTELLEONE DI S						2
	DUASA		. "			3
CASTELPLANIO			• "	•	e e e Contra contra	3

GRADARA

CHIARAVALLE

NO INCOMENT

CORINALDO	MONTECOSARO
CUPRAMONTANA 5	MONTEFANO 2
FABRIANO 20	MONTELUPONE 3
FALCONARA MARITTIMA	MONTE SAN GIUSTO
FILOTTRANO 5	MONTE SAN MARTINO
GENGA	MORROVALLE 5
JESI 22	MUCCIA
LORETO 6	PENNA SAN GIOVANNI (2004) PER
MAIOLATI SPONTINI	PETRIOLO :
MERGO	PIEVEBOVIGLIANA A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MONSANO	PIEVETORINA 2
MONTECAROTTO	PIORACO
MONTEMARCIANO	POGGIO SAN VICINO
MONTERADO	POLLENZA
MONTEROBERTO	PORTO RECANATI
MONTE SAN VITO COLUMN COLUMN A MARCON 2	POTENZA PICENA 16
MORRO D'ALBA	RECANATION IN THE STATE OF THE
NUMANA	RIPE SAN GINESIO
OFFAGNA	SAN GINESIO CARROLLA CARROLLA CONTRACTOR 6
OSIMO	SAN SEVERINO MARCHE
OSTRA	SANT'ANGELO IN PONTANO
OSTRA VETERE	SARNANO
POGGIO SAN MARCELLO	SEFRO
POLVERIGI	SERRAPETRONA
RIPE 4	SERRAVALLE DEL CHIENTI
ROSORA	TOLENTINO
SAN MARCELLO	TREIA 1 No. 10 CONTRACTOR OF THE STANDARD STANDA
SAN PAOLO DI JESI	URBISAGLIA 2
SANTA MARIA NUOVA	USSITA
SASSOFERRATO	VISSO 2
SENIGALLIA	
SERRA DE' CONTI	ACQUASANTA TERME
SERRA SAN QUIRICO 2	ACQUAVIVA PICENA 2
SIROLO	ALTIDONA
STAFFOLO	AMANDOLA 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	APPIGNANO DEL TRONTO
ACQUACANINA	ARQUATA DEL TRONTO
APIRO 2	ASCOLI PICENO
APPIGNANO	BELMONTE PICENO
BELFORTE DEL CHIENTI	CAMPOFILONE
BOLOGNOLA	
CALDAROLA 2	
CAMERINO	
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	CASTORANO
	COLLI DEL TRONTO
CASTELSANTANGELO SUL NERA	COMUNANZA 3
CESSAPALOMBO	COSSIGNANO
	CUPRA MARITTIMA 4
CIVITANOVA MARCHE	FALERONE
COLMURANO	FERMO
CORRIDONIA	FOLIGNANO
ESANATOGLIA	FORCE
FIASTRA	FRANCAVILLA D'ETE
FIORDIMONTE 1	GROTTAMMARE 7
FIUMINATA	GROTTAZZOLINA
GAGLIOLE	LAPEDONA 1
GUALDO	MAGLIANO DI TENNA
LORO PICENO	MALTIGNANO
MACERATA	MASSA FERMANA
MATELICA 6	MASSIGNANO
MOGLIANO 4	MONSAMPIETRO MORICO
MONTECASSIANO 6	MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONTECAVALLO	MONTALTO DELLE MARCHE
	★ Section 1 A Section 1 A Section 2 A Section

MONTAPPONE 2
MONTEDINOVE 1
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFIORE DELL'ASO 3
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIBERTO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO 1
MONTEMONACO 1
MONTEPRANDONE 2
MONTERINALDO
MONTERUBBIANO
MONTE SAN PIETRANGELI 2
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE 1
MONTE VIDON CORRADO 1
MONTOTTONE
MORESCO
OFFIDA 4
ORTEZZANO 2
PALMIANO
PEDASO
PETRITOLI 3
PONZANO DI FERMO
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
RAPAGNANO 1
RIPATRANSONE
ROCCAFLUVIONE 2
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SANT'ELPIDIO A MARE 9
SERVIGLIANO 4
SMERILLO 1
SPINETOLI
TORRE SAN PATRIZIO
VENAROTTA . A Section of the section

### Art 12 his Comuni privi di impianti

La installazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione nei comuni privi totalmente degli stessi può essere concessa soltanto mediante trasferimento di altro impianto sito all'interno dell'ambito territoriale di cui alla L.R. 3 novembre 1978, n. 21.

### Art. 13 Zone omogenee a livello di comune

Ai fini del piano comunale si individua una ripartizione del territorio comunale in quattro zone. Con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, si definiscono:

- Zona 1ª, Zona A-di cui all'articolo 2 del citato D.M.: le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona 2ª. Zona B e C di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 (un ottavo) della superficie fondiaria della zona nelle quali la densità territoriale non sia superiore a 1,5 mc/mg.; e le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti.

Zona 3ª. Zone D e F di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati; e le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse

generale.

Zona 4ª. Zona E di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio destinate a usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona classificata nel presente articolo.

#### Art. 14

Caratteristiche dell'impianto tipo per zone omogenee a livello di comune

Si indicano, a scopi orientativi, le specifiche funzionali degli impianti in relazione alle prestazioni stimate in funzione delle zone.

- Zona 1ª, L'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che degli utenti localizzati nei centri storici stessi. Si raccomandano, pertanto, tipologie di impianto "agili", possibilmente nelle classi "chioschi".
- Zona 2ª. L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione, quindi, a un'utenza "stanziale".

Si raccomandano, pertanto, tipologie di impianto orientate nelle classi "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi al

Zona 3ª. L'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di altra attività, quale a esempio lo shopping. Si raccomandano pertanto tipologie di impianto orien-

tate nelle classi "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con shopping-centers annessi per materiali

riferiti prevalentemente al mezzo.

Per enfatizzare l'effetto "shopping" si può valutare, a livello comunale, l'opportunità di creazione di "centri integrati di erogazione" con la contemporanea distribuzione di più prodotti unificata con servizi commerciali al mezzo e alla persona.

Zona 4°, L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda "itinerante". Si raccomandano tipologie di impianto orientate nella

classe "stazioni di servizio + stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

#### Art. 15 Attuazione del piano

Il comune delibera il piano nel rispetto dello strumento urbanistico adottato.

#### Art. 16

Rapporto fra piano comunale di distribuzione dei carburanti, piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva e piano dei pubblici esercizi

La regolamentazione delle attività commerciali e

MONTAPPONE 2
MONTEDINOVE 1
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFIORE DELL'ASO 3
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIBERTO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO 1
MONTEMONACO 1
MONTEPRANDONE 2
MONTERINALDO
MONTERUBBIANO
MONTE SAN PIETRANGELI 2
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE 1
MONTE VIDON CORRADO 1
MONTOTTONE
MORESCO
OFFIDA 4
ORTEZZANO 2
PALMIANO
PEDASO
PETRITOLI 3
PONZANO DI FERMO
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT'ELPIDIO
RAPAGNANO 1
RIPATRANSONE
ROCCAFLUVIONE 2
ROTELLA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SANT'ELPIDIO A MARE 9
SERVIGLIANO 4
SMERILLO 1
SPINETOLI
TORRE SAN PATRIZIO
VENAROTTA . A Section of the section

### Art 12 his Comuni privi di impianti

La installazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione nei comuni privi totalmente degli stessi può essere concessa soltanto mediante trasferimento di altro impianto sito all'interno dell'ambito territoriale di cui alla L.R. 3 novembre 1978, n. 21.

### Art. 13 Zone omogenee a livello di comune

Ai fini del piano comunale si individua una ripartizione del territorio comunale in quattro zone. Con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, si definiscono:

- Zona 1ª, Zona A-di cui all'articolo 2 del citato D.M.: le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona 2ª. Zona B e C di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 (un ottavo) della superficie fondiaria della zona nelle quali la densità territoriale non sia superiore a 1,5 mc/mg.; e le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti.

Zona 3ª. Zone D e F di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati; e le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.

Zona 4ª. Zona E di cui al citato articolo 2 del D.M.: le parti del territorio destinate a usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona classificata nel presente articolo.

#### Art. 14

Caratteristiche dell'impianto tipo per zone omogenee a livello di comune

Si indicano, a scopi orientativi, le specifiche funzionali degli impianti in relazione alle prestazioni stimate in funzione delle zone.

- Zona 1ª, L'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che degli utenti localizzati nei centri storici stessi. Si raccomandano, pertanto, tipologie di impianto "agili", possibilmente nelle classi "chioschi".
- Zona 2ª. L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione, quindi, a un'utenza "stanziale".
  - Si raccomandano, pertanto, tipologie di impianto orientate nelle classi "stazioni di servizio stazioni di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi al
- Zona 3ª. L'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di altra attività, quale a esempio lo shopping.

Si raccomandano pertanto tipologie di impianto orientate nelle classi "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con shopping-centers annessi per materiali riferiti prevalentemente al mezzo.

Per enfatizzare l'effetto "shopping" si può valutare, a livello comunale, l'opportunità di creazione di "centri integrati di erogazione" con la contemporanea distribuzione di più prodotti unificata con servizi commerciali al mezzo e alla persona.

Zona 4°, L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda "itinerante".

Si raccomandano tipologie di impianto orientate nella classe "stazioni di servizio + stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

### Art. 15 Attuazione del piano

Il comune delibera il piano nel rispetto dello strumento urbanistico adottato.

#### Art. 16

Rapporto fra piano comunale di distribuzione dei carburanti, piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva e piano dei pubblici esercizi

La regolamentazione delle attività commerciali e

Poiché la concentrazione di due o più impianti in uno solo consente la riduzione del numero complessivo degli stessi esistenti e operanti, le relative istanze in merito dovranno essere incoraggiate e accolte in via prioritaria.

I comuni devono incentivare questo processo mettendo a disposizione degli operatori che ne fanno richiesta aree in concessione o in proprietà per la localizzazione degli impianti nei modi previsti dal successivo articolo 29 del presente disposto. (1)

#### TITOLO VI TRASFERIMENTI

### Art. 25 Piano comunale e trasferimenti

Il comune, o l'associazione dei comuni, o le comunità montane nella formulazione del progetto comunale sono tenuti all'ordinamento degli impianti per zone come definite all'articolo 13 della presente normativa.

Per gli impianti situati nella zona 1ª, cui corre l'obbligo del trasferimento, sono accessibili le altre zone fatti salvi gli orientamenti specifici espressi in materia dal piano comunale stesso; per gli impianti situati nelle zone 2ª e 3ª il trasferimento può avere come destinazione la zona medesima curando la prossimità ai luoghi di generazione del traffico e, in via subordinata, il trasferimento può avere come destinazione la zona 4ª.

Per gli impianti situati nella zona 4º il trasferimento può essere ammesso solo all'interno della zona in questione al fine di mantenere una distribuzione il più possibile bilanciata degli impianti all'interno del territorio comunale.

# Art. 26 Disposizioni conseguenti alla formazione del piano comunale

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sull'albo comunale dell'approvazione del piano, l'amministrazione comunale notifica al concessionari degli impianti ubicati nella zona 1ª l'obbligo di trasferimento ai sensi del successivo articolo 33.

Tale trasferimento deve avvenire nelle apposite zone indicate dal comune.

Agli operatori che non abbiano realizzato il trasferimento entro 2 anni a far data dalla notifica dello stesso, la concessione all'installazione e all'esercizio dell'attività viene revocata.

Agli operatori che realizzano il trasferimento su un'area acquisita dal comune con procedura di esproprio la concessione viene revocata se il trasferimento non viene realizzato entro 12 mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto.

# Art. 27 Autorizzazione al trasferimento dell'impianto all'interno dello stesso comune

L'autorizzazione al trasferimento dell'impianto è concessa, conformemente alle indicazioni del piano regionale, quando si è in presenza di impianti installati e funzionanti e quando la nuova ubicazione prescelta:

- sia stata indicata ammissibile dal comune nel proprio piano;
- b. l'area di destinazione dell'impianto abbia conforme destinazione urbanistica e sia tale da consentire l'espletamento dell'attività di distribuzione senza ar-

recare pregiudizio al traffico o all'ambiente.

In occasione del trasferimento non possono essere consentiti trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli apparecchi di erogazione o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni e/o autorizzazioni a meno che non siano corrispondenti a impianti che abbiano separate configurazioni fisiche.

### Art. 28 Superficie minima dell'area di trasferimento dell'impianto

In relazione alla presumibile qualità del servizio da prestare in funzione delle tipologie di impianto, l'area di nuovo insediamento dell'impianto deve caratterizzarsi per le seguenti superfici minime nelle quali sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso. In relazione alle diverse zone del comune sono prescritte le seguenti superfici minime:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2º	ZONA 3ª	ZONA 4º	
Stazione di servizio	600	1.200	1.600	
Stazione di rifornimento	600	1.200	1.600	
Chiosco	250	600	900	

Per gli impianti situati nella zona 1ª e per i punti isolati e/o appoggiati per i quali non si richiede un minimo di superficie, è richiesta, peraltro, la presenza del fuoristrada. All'atto della richiesta di trasferimento dovrà essere allegata alla domanda una planimetria alla scala 1:200 e 1:500 dalla quale risulti che le condizioni di cui alla precedente tabella sono soddisfatte.

### Art. 29 Incentivi del comune al tasferimento

Il comune, al fine di sollecitare il trasferimento degli impianti per la realizzazione degli obiettivi del piano, per il reperimento delle aree in cui trasferire gli impianti stessi può ricorrere allo strumento dell'esproprio per pubblica utilità con riferimento alla delega di cui all'articolo 9 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 865/1971.

Tale suolo viene quindi reso disponibile, sia attraverso l'acquisto sia attraverso la concessione, con la stipulazione di apposita convenzione, prioritariamente agli operatori cui corre l'obbligo del trasferimento.

Tale incentivo è utilizzato sia per il trasferimento degli impianti all'interno dello stesso comune sia per il trasferimento di impianti fra comuni diversi.

### Art. 30 Trasferimento di impianti fra comuni diversi

Il comune di destinazione non può concedere l'autorizzazione al trasferimento, se con questa operazione si eccede il numero degli impianti previsto dallo stesso comune nel proprio piano e se non sono rispettate le destinazioni d'uso del suolo previste dal comune nell'ambito dei propri strumenti urbanistici.

Il comune di origine, una volta concesso il nulla-osta per il trasferimento dell'impianto in altro comune, non può rilasciare autorizzazioni per l'accettazione del trasferimento da parte di impianti provenienti da altro comune sul proprio territorio.

Il trasferimento può avvenire solo fra comuni all'interno della stessa provincia.

A garanzia di un'articolata presenza del servizio alla scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale gli impianti dovranno trasferirsi all'interno della stessa provincia fra comuni appartenenti alla stessa «area omogenea» come indicato all'articolo 8 del presente disposto. È consentito altresì trasferimento dalle aree «urbane» alle aree «rurali»: nell'ordine dall' «area urbana» a tutte le altre; dall' «area prevalentemente urbana» alle «aree problema», «prevalentemente rurale» e «rurale», ecc.

### Art. 31 Garanzia di svolgimento dell'attività

All'operatore cui venga a mancare la disponibilità dell'area per scadenza del contratto di locazione della stessa nell'ambito temporale di validità della concessione, è fatto obbligo di comunicare formalmente la situazione all'amministrazione comunale competente per territorio con un preavviso di 12 mesi.

Il comune deve concedere il trasferimento:

- a. durante la vacanza del piano comunale nella zona che l'operatore dichiara di poter utilizzare e che viene ritenuta idonea dal comune stesso almeno in via provvisoria e cioè fino all'approvazione del piano stesso, a esclusione delle zone del territorio comunale classificabili come «zona 1<sup>a</sup>»;
- b. in presenza del piano comunale nelle zone dallo stesso definite come suscettibili di insediamento e, in quanto tali, rese disponibili all'operatore.

Il trasferimento deve comunque essere realizzato entro 2 anni dal momento in cui viene a mancare la disponibilità dell'area di cui al primo comma del presente articolo

## TITOLO VII MODIFICHE E POTENZIAMENTI

#### Art. 32 Criteri generali per l'autorizzazione alla modifica e al potenziamento

L'autorizzazione alla modifica e al potenziamento non è concessa agli impianti che creano intralcio al traffico nel senso indicato al successivo articolo 33.

## Art. 33 Interpretazione del concetto di intralcio al traffico

L'intralcio al traffico, provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, si verifica quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporti l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso.

## Art 34 Autorizzazione alla modifica

Non può essere autorizzata la modifica di impianti che abbiano registrato un erogato medio annuo inferiore a 250.000 litri, comprensivo di tutta la gamma dei prodotti erogati, nel biennio precedente la data di richiesta di modifica, fatta eccezione di quegli impianti che, presentando le caratteristiche di cui alla lettera e) del precedente articolo 18, assolvano funzione di pubblica utilità. (1)

### Art. 35 Autorizzazione al potenziamento

Non può essere autorizzato il potenziamento degli

impianti che abbiano un erogato medio annuo inferiore a 700.000 litri, comprensivo dell'intera gamma dei prodotti erogati, nel biennio precedente la data di richiesta di potenziamento, fatta eccezione per quegli impianti che, presentando le caratteristiche di cui alla lettera e) del precedente articolo 18, assolvano funzione di pubblica utilità (1)

## Art. 36 Autorizzazione al potenziamento: gasolio

L'autorizzazione al potenziamednto degli impianti di distribuzione carburanti con il prodotto gasolio è concessa:

- a) agli impianti con un erogato medio annuo, comprensivo dell'intera gamma dei prodotti erogati, superiore a litri 700.000 conseguito nel biennio precedente la data di richiesta, purché ricadenti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3;
- b) limitatamente a una soia autorizzazione per comune, anche agli impianti con erogato inferiore a 700.000 litri purché localizzati nei comuni privi attualmente del prodotto gasolio.

Ai fini della concessione della autorizzazione agli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui al precedente comma, lettere b) e c), costituisce ordine di priorità la classificazione prevista dal precedente articolo 3.

A parità di condizioni di cui al comma precedente e ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 35 ulteriore criterio preferenziale è l'ordine di presentazione delle domande (2)

### Art. 37 Autorizzazione al potenziamento: G.P.L.

L'autorizzazione al potenziamento della gamma del prodotti con l'aggiunta del prodotto G.P.L. è concessa, limitatamente a un solo impianto, nei seguenti ambiti territoriali di cui alla L.R. 3 novembre 1978, n. 21: Associazioni dei comuni nn. 1, 2, 5, 11, 18, 20, 21, 23 e 24.

### Art. 38 Localizzazione e potenziamento degli impianti eroganti G.P.L.

A integrazione dei disposti di cui agli articoli 2, 3 e 5 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 gli impianti eroganti G.P.L. non possono essere localizzati nelle zone 1) e 2) del territorio comunale di cui al precedente articolo 13.

La concessione al potenziamento, fatte salve le altre condizioni, è quindi legata alla localizzazione degli impianti nelle zone 3) e 4) del territorio comunale di cui al precedente articolo 13 ove siano soddisfatti, in ogni caso, i limiti di sicurezza relativi all'ubicazione, come previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1971 «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto» e successive modificazioni di cui ai D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915, D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 285 e D.P.R. 16 novembre 1979, n. 28.

### TITOLO VIII REGOLAMENTAZIONE DEL SELF-SERVICE

Art. 39 Il self-service

Si intende per self-service «pre-payment» quel complesso di apparecchiature a moneta o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante, delle quali l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale.

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 27 novembre 1984, n. 37.

<sup>(2)</sup> Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 27 novembre 1984, n. 37.

### Articolazione territoriale del self-service

L'installazione del complesso di apparecchiature di tipo self-service «pre-payment» presso un impianto è previsto in tutti i comuni che hanno un parco complessivo non inferiore a n. 2.500 autoveicoli.

Considerato come base quanto stabilito dal precedente comma, possono essere autorizzate ulteriori apparecchiature self-service nella misura di una ogni 5.000 autoveicoli.

Qualora si crei un percorso misurato lungo la rete stradale superiore a 30 km. privo di impianto di self-service «pre-payment», si può concedere l'autorizzazione all'installazione di un complesso di apparecchiature di tipo self-service aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 41 e indipendentemente dai criteri di cui sopra.

#### Art. 41

### Criteri di preferenza in ordine all'installazione di impianti con self-service

In presenza di più richieste di impianti di selfservice, la selezione fra le stesse si opera, ordinatamente:

- a) in funzione della quantità e qualità dei servizi accessori prestati dall'impianto;
- b) in funzione del più elevato numero di automezzi rifornibili contemporaneamente senza la creazione di intralci al traffico;
- c) in funzione della completezza del servizio di selfservice prestato (benzina + gasolio).

## Art. 42 Autorizzazioni al trasferimento del self-service

Il trasferimento delle apparecchiature di selfservice da un impianto a un altro dello stesso concessionario all'interno dello stesso comune è concesso solo se il trasferimento porta a coprire una zona di territorio sguarnita di questo particolare servizio.

Il trasferimento del self-service fra comuni diversi nell'ambito di una stessa provincia è ammesso solo se il comune di origine ha un'eccedenza di impianti con self-service e il comune di destinazione rientra nelle condizioni previste al precedente articolo 40.

### TITOLO IX CONCENTRAZIONI

### Art. 43 Autorizzazione alla concentrazione

L'autorizzazione alla concentrazione può essere rilasciata solo se si tratta di impianti installati e funzionanti, anche se potenziati nell'ultimo quinquennio.

### Art. 44 Tipi di concentrazione

L'operazione di concentrazione può essere effettuata in due modi:

- a) attraverso la concentrazione su un impianto esistente:
- attraverso la concentrazione su una nuova localizzazione.

### Art. 45 Condizioni generali per la concentrazione

In occasione della concentrazione sono ammesse:

- a) la variazione degli stoccaggi;
- b) la variazione del numero degli apparecchi di erogazione solo nel caso di aggiunta di nuovi prodotti.

Non è ammessa la concentrazione di parti di impianti anche quando i singoli apparecchi di erogazione di un singolo impianto hanno fatto oggetto di separate autorizzazioni e/o concessioni a eccezione di quanto stabilito nel precedente articolo 42.

#### Art. 46

### Concentrazione con creazione di un impianto su nuova localizzazione

Qualora la concentrazione non avvenga su un impianto preesistente viene emessa una nuova concessione

Qualora la concentrazione avvenga su una nuova localizzazione prevista nello strumento di progetto devono essere comunque soddisfatte le condizioni di superficie minima di cui ai precedenti articoli 28 e 32.

### Art. 47 Concentrazione su un impianto preesistente

Pur essendo consentita la mobilità verticale fra le zone in cui è suddiviso il territorio comunale — ad esclusione della zona 1<sup>a</sup> — qualora la concentrazione avvenga su un impianto preesistente deve essere preferita la concentrazione sull'impianto più rispondente alle caratteristiche della rete come prevista dal progetto comunale

In questi casi la data di scadenza è quella relativa alle concessioni su cui insiste l'impianto.

### Art. 48

### Operatività dell'autorizzazione alla concentrazione

L'autorizzazione alla concentrazione comporta la revoca contestuale dei decreti degli impianti concentrati se detta operazione avviene fra impianti ubicati all'interno di uno stesso comune.

Quando la concentrazione interessa impianti ubicati in comuni diversi, il comune o i comuni di origine degli impianti concentrati devono provvedere alla revoca dei decreti entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzatorio, che il comune di destinazione della concentrazione è tenuto a effettuare.

#### Art. 49

### Rilascio dell'autorizzazione alla concentrazione fra impianti situati in comuni diversi

Quando la concentrazione interessa più comuni, il comune di destinazione deve acquisire anche i pareri dei comuni su cui insistono gli impianti da concentrare, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 30

# TITOLO X ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

#### Art. 50 Richiesta pareri

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica, al potenziamento, al trasferimento e alla con-

centrazione, deve acquisire anche i pareri vincolanti degli enti e istituti di cui all'elenco:

- a) U.T.I.F.;
- b) VV.FF.;
- c) A.N.A.S.;
- d) Provincia.

### TITOLO XI

### Art. 51

### Finalità del progetto metano

L'ampliamento della rete degli impianti eroganti metano per autotrazione è regolato in funzione del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire una indiscriminata ed eccessiva proliferazione degli impianti;
- rendere possibile l'accesso all'erogazione del metano per autotrazione alle aree che ne sono prive.

#### Art. 52

### Dimensionamento del progetto metano

Il dimensionamento della rete è regolato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di venduto medio per la rete stessa di 1.200.000 mc. per impianto.

#### Art. 53

### Localizzazione degli impianti eroganti metano

L'autorizzazione all'installazione di un impianto erogante metano è prevista nei seguenti comuni di riferimento:

- Urbania, Colbordolo;
- Arcevia;
- Muccia, S. Severino Marche;
- Acquasanta Terme, Comunanza.

#### Art. 54

### Impianti eroganti metano e progetto comunale

I comuni interessati devono predisporre all'interno del proprio progetto comunale le localizzazioni opportune per gli impianti eroganti metano, tenendo presente che l'unica zona del territorio comunale in cui è consentito l'insediamento di impianti eroganti metano è la zona 4ª.

Devono essere verificate nella localizzazione prescelta tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore sulla materia.

I comuni già dotati di impianti eroganti metano nella formulazione del progetto devono verificare la persistenza delle condizioni di sicurezza all'esercizio dell'attività in relazione al processo di urbanizzazione del territorio comunale.

### TITOLO XII NORMA FINALE

### Art. 55

### Sospensione temporanea dell'attività

La sospensione temporanea delle attività dell'impianto non può essere superiore a 90 giorni; il protrarsi della sospensione oltre detto periodo, comporta la revoca della concessione.